

SCHEMA RIASSUNTIVO MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) CON DELIBERA N. 10/CC IN DATA 22/04/2026

Integrazione all'art. 5 comma 4 lettera a) "Presupposto e ambito di applicazione"

<i>Versione approvata con delibera n. 5/CC del 19/01/2023</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:</p> <p>a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità; si ha, invece, produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione dei rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.</p> <p>A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all'ART. 7 - dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla Tassa per l'intero anno solare.</p> <p>In particolare, per fruire della presente esclusione, gli interessati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività (codice ATECO), la sua 	<p>2. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:</p> <p>b) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità; si ha, invece, produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione dei rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.</p> <p>A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all'ART. 7 - dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla Tassa per l'intero anno solare.</p> <p>In particolare, per fruire della presente esclusione, gli interessati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività (codice ATECO), la sua

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- fornire idonea planimetria, sottoscritta da tecnico abilitato e/o dal legale rappresentante, nella quale devono essere riportate le superfici per le quali si chiede l'esclusione del tributo, dettagliando le caratteristiche delle stesse;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti speciali differenziati prodotti nell'anno ed avviati al recupero tramite accordi privati, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento e/o il recupero ai sensi dell'art. 1, comma 661 presso imprese a ciò abilitate.

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- fornire idonea planimetria, sottoscritta da tecnico abilitato e/o dal legale rappresentante, nella quale devono essere riportate le superfici per le quali si chiede l'esclusione del tributo, dettagliando le caratteristiche delle stesse;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti speciali differenziati prodotti nell'anno ed avviati al recupero tramite accordi privati, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento e/o il recupero ai sensi dell'art. 1, comma 661 presso imprese a ciò abilitate.

In mancanza di presentazione di dichiarazione, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, alla superficie imponibile su cui l'attività è svolta, si applica un abbattimento del 50%.

Inserimento Art. 12 bis – Componenti perequative

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all'ART. 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all'ART. 13, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si applichino a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, le seguenti componenti perequative unitarie, che l'Ente è chiamato a incassare e versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA):
 - a) € 0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a}, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - b) € 1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si applichi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, la seguente componente perequative unitaria, che l'Ente è chiamato a incassare e versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA):
 - a) € 6,00 euro/utenza per la componente UR_{3,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
3. Il versamento delle componenti perequative UR_{1,a} UR_{2,a} UR_{3,a} di cui al presente articolo, è effettuato contestualmente al pagamento della TARI al Comune.
Quest'ultimo comunica annualmente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative mediante il Portale Data Entry Rifiuti, generando apposita dichiarazione, come previsto dalla circolare CSEA n. 59/2024/RIF. Le risultanze inserite nel portale consentono la generazione dello IUV per il versamento a CSEA sulla piattaforma PagoPa.

Modifica all'art. 15 comma 1 "Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica"

<i>Versione approvata con delibera n. 5/CC del 19/01/2023</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, secondo le modalità indicate dall'Ente territorialmente competente, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni dello stesso Ente territorialmente competente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i dati identificativi dell'utenteb) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;c) i dati identificativi dell'utenzad) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedentee) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.	<p>1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, secondo le modalità indicate dall'Ente territorialmente competente, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni dello stesso Ente territorialmente competente:</p> <ul style="list-style-type: none">f) i dati identificativi dell'utenteg) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;h) i dati identificativi dell'utenzai) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedentej) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.

Integrazione art. 25 comma 3 "Riduzione in relazione all'ISEE"

<i>Versione approvata con delibera n. 5/CC del 19/01/2023</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. All'utenza domestica il cui ISEE in corso di validità risulti inferiore al valore stabilito annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, è applicata una</p>	<p>1. Articolo abrogato.</p>

<p>riduzione della Tassa pari al 30% della parte fissa e della parte variabile.</p> <p>2. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti su domanda da presentarsi annualmente al Comune ovvero al Gestore unico integrato, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno per il quale si intende richiedere, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato 4 ed allegando il modello ISEE in corso di validità.</p>	
--	--

Modifica all'art. 28 comma 1 “Modalità di versamento e sollecito di pagamento”

<i>Versione approvata con delibera n. 5/CC del 19/01/2023</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (F24).</p>	<p>La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (F24); ➤ modello di pagamento bollettino PagoPa di cui all'art. 5 del D.lgs. 07/03/2005, n. 82.